

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 199

del 13 ottobre 2004

relativa ai modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (serie E 300)

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)

(2005/204/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

considerando quanto segue:

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, a norma del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli ulteriori regolamenti,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾, a norma del quale la Commissione amministrativa è incaricata di stabilire i modelli dei documenti necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72,

vista la decisione n. 154, dell'8 febbraio 1994, sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 301, E 302, E 303) ⁽³⁾,

- (1) L'allargamento dell'Unione europea dal 1° maggio 2004 rende necessario modificare i formulari E 301, E 302 ed E 303.
- (2) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) del 2 maggio 1992, integrato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nell'ambito dello Spazio economico europeo.
- (3) La Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, hanno concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo con la Svizzera), che è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II di tale accordo fa riferimento ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
- (4) Per motivi di ordine pratico, è opportuno che i formulari utilizzati nell'Unione europea e nel quadro dell'accordo SEE e dell'accordo con la Svizzera siano identici,

DECIDE:

1. I modelli dei formulari E 301, E 302 ed E 303 riprodotti nella decisione n. 154 sono sostituiti dai modelli allegati alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽³⁾ GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123.

2. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) i formulari secondo i modelli allegati.
3. I formulari sono disponibili nelle lingue ufficiali della Comunità e presentati in modo tale che le varie versioni linguistiche siano perfettamente sovrapponibili, in modo da consentire a tutti i destinatari (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) di ricevere il formulario stampato nella propria lingua.
4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 154, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presidente
della Commissione amministrativa
C. J. VAN DEN BERG

**ATTESTATO RELATIVO AI PERIODI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE
PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE**

Reg. 1408/71: art. 67; art. 68; art. 71.1.a.ii; art. 71.1.b.ii
Reg. 574/72: art. 80; art. 81; art. 84.2

Da rilasciare a cura dell'istituzione competente per l'assicurazione contro la disoccupazione o dall'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il lavoratore subordinato disoccupato è stato assicurato in precedenza, per essere consegnato all'interessato o trasmesso all'istituzione competente.

1	Lavoratore subordinato		
1.1	Cognome ^(1 bis)		
1.2	Nome	Cognome da nubile ^(1 bis) ^(1 ter)	Data di nascita
1.3	Luogo di nascita ⁽²⁾	Nazionalità	D.N.I. ⁽³⁾
1.4	Indirizzo del lavoratore nello Stato cui è destinato l'attestato ⁽⁴⁾ ⁽¹⁴⁾		
1.5	Numero d'identificazione ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
1.6	Sindacato/Fondo per la disoccupazione ⁽⁶⁾		

2 L'interessato sopracitato ha compiuto nel corso

- 2.1 ☐ dell'anno ⁽⁷⁾ ☐ dei due anni ⁽⁷⁾ ☐ dei tre anni ⁽⁷⁾
☐ di più di tre anni ⁽⁷⁾ ☐ dei quattro anni ⁽⁷⁾
 che precede/precedono la data di cessazione dell'ultima occupazione

3 Periodi di assicurazione relativi a un'attività subordinata e a periodi equivalenti ⁽⁸⁾

3.1 Periodi di assicurazione

dal	al

3.2 Periodi trattati come
periodi di assicurazione

dal	al	Motivo dell'equivalenza ⁽⁹⁾

4 Periodi di occupazione subordinata e periodi equivalenti ⁽⁸⁾ ^(8 bis)

4.1 Periodi di occupazione

dal	al	Attività esercitata ⁽¹⁰⁾

4.2 Periodi trattati come
periodi di occupazione

dal	al	Motivo dell'equivalenza ⁽⁹⁾

5 Dati relativi all'ultima occupazione (Articolo 68, paragrafo 1, seconda frase)

Settore di attività	Attività esercitata ⁽¹¹⁾ (ad es.: "muratore", non "lavoratore edile")	Retribuzione approssimativa per il periodo di riferimento ⁽¹⁵⁾

- 5.1 Motivo della cessazione
- ☐ licenziamento ^(11 bis) ☐ dimissioni
- ☐ fine del contratto ☐ risoluzione del contratto di comune accordo
- ☐ altro

6 L'interessato

- 6.1 ☐ ha percepito o deve percepire la retribuzione oltre la data di cessazione dell'occupazione, fino al
- 6.2 ☐ in occasione della cessazione dell'occupazione ha percepito o deve percepire un'indennità o altro, per un importo di
- 6.3 ☐ ha percepito o deve percepire un'indennità sostitutiva delle ferie pari a per giorni ⁽¹²⁾
- 6.4 ☐ ha rinunciato ai seguenti diritti derivanti dal contratto di lavoro ⁽¹³⁾
.....

Motivo

- 6.5 ☐ ha diritto al prepensionamento

7 Successivamente all'ultima occupazione di cui al punto 5, l'interessato ha ricevuto prestazioni di disoccupazione

dal	al

- 8 ☐ L'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi dell'articolo 69 del reg. 1408/71 (attestato E 303 per il periodo dal al rilasciato il)
- 9 ☐ L'interessato non ha diritto a prestazioni ai sensi dell'articolo 69 del reg. 1408/71
- 9.1 ☐ perché non ha diritto a norma della legislazione applicata dall'istituzione che rilascia il presente attestato
- 9.2 ☐ perché non è rimasto a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente per almeno quattro settimane dall'inizio del periodo di disoccupazione, né è stato autorizzato a partire prima che fossero scadute le quattro settimane
- 10 ☐ L'interessato non ha diritto a prestazioni a norma dell'art. 71.1.a.i oppure 71.1.b.i del reg. 1408/71 da parte dell'istituzione che rilascia il presente attestato
- 10 bis ☐ L'interessato non ha diritto a prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione della Svizzera ai sensi del punto I.I del Protocollo dell'allegato II dell'accordo UE/Svizzera sulla libera circolazione delle persone

11 Istituzione che rilascia l'attestato

- 11.1 Denominazione
- 11.2 Indirizzo ⁽¹⁴⁾
- 11.3 Timbro
- 11.4 Data
- 11.5 Firma

ISTRUZIONI

Si prega di compilare il modulo in stampatello, scrivendo solo sulle linee punteggiate. È costituito da 3 pagine, nessuna delle quali può essere tralasciata, anche qualora non contenga alcuna indicazione.

NOTA ESPLICATIVA

- (1) Sigla del paese in cui è situata l'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (1^{bis}) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutte le generalità (nomi, cognomi, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
Per l'Italia il cognome da nubile è obbligatorio.
- (1^{ter}) I cognomi precedenti includono il cognome alla nascita.
- (2) Per il Portogallo, indicare anche la parrocchia e il comune.
- (3) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta di identità nazionale (D.N.I.), anche se scaduta. In mancanza, indicare 'Nulla'. Per i cittadini sloveni, indicare il codice fiscale. Per i cittadini maltesi, indicare il numero di carta d'identità. Per le istituzioni maltesi, se non si è cittadini maltesi, indicare il numero di sicurezza sociale maltese. Per i cittadini polacchi, indicare il numero di carta d'identità o di passaporto. Se la richiesta è inviata a un'istituzione italiana, indicare il codice fiscale.
- (4) Se se ne ha conoscenza.
- (5) Quando il modulo è destinato a un'istituzione cipriota, indicare il numero di assicurazione sociale. Quando il modulo è destinato a un'istituzione ceca, danese, estone, austriaca, finlandese, slovena, slovacca o svedese, indicare il numero di identificazione personale. Quando il modulo è destinato a un'istituzione dei Paesi Bassi, indicare il numero Sofi. Quando il modulo è destinato a un'istituzione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP. Quando il modulo è destinato a un'istituzione francese, indicare il numero della sicurezza sociale (NIR). Quando il modulo è destinato a un'istituzione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (INSZ-NISS).
- (6) Da compilare, se possibile, solo quando il certificato è richiesto da un lavoratore prima della partenza per Estonia, Danimarca, Finlandia, Islanda o Svezia, e solo se il lavoratore è stato precedentemente assicurato in uno di tali paesi.
- (7) *Un anno* se il certificato è destinato a un'istituzione lussemburghese.
Due anni se il certificato è destinato a un'istituzione italiana, islandese, del Liechtenstein, o svizzera. L'Italia può anche richiedere informazioni sul totale dei periodi assicurativi dell'interessato all'estero. Per le istituzioni svizzere, quattro anni in caso di educazione dei figli o di lavoro autonomo di breve durata.
Tre anni se il certificato è destinato a un'istituzione belga, danese, francese, greca, irlandese, portoghese o del Regno Unito.
Più di tre anni se il certificato è destinato a un'istituzione finlandese (20 anni), spagnola (6 anni), tedesca (7 anni), austriaca (10, 15 o 25 anni), ungherese e slovacca (4 anni), svedese (8 anni), **estone, ceca**, cipriota, **lettone**, dei Paesi Bassi, slovena o maltese (totalità dei periodi assicurativi). In alcuni casi l'istituzione belga richiede informazioni sul totale dei periodi assicurativi. Se del caso, per quanto concerne lavoratori disoccupati di 52 anni o più, l'istituzione spagnola potrebbe richiedere informazioni circa i periodi supplementari anteriori agli ultimi sei anni.
L'ultimo anno di calendario o gli ultimi tre anni di calendario se il modulo è destinato a un'istituzione norvegese.
- (8) Ove non si disponga di una scomposizione dettagliata dei periodi di cui ai punti 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2, si indichi il totale dei periodi assicurativi al punto 3.1 o al punto 4.1, a seconda dei casi. I punti 3.1 e 4.1 devono essere completati anche se i periodi si sovrappongono. Da completare se destinato a un'istituzione ungherese.
- (8^{bis}) Per "periodi di occupazione" si intendono i periodi di occupazione solo se non coperti da assicurazione contro la disoccupazione, conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
- (9) Ad esempio: malattia, maternità, infortunio sul lavoro, servizio militare, formazione professionale, iscrizione all'ufficio di disoccupazione.
- (10) Precisare anche il numero di ore prestate durante questi periodi, se noto.
- (11) Precisare se si tratta di attività stagionale. Se il certificato è destinato a un'istituzione belga, indicare anche il numero settimanale delle ore lavorate.
- (11^{bis}) Per le istituzioni **estoni, lettone** e svizzere, indicare se il licenziamento era dovuto a mancanze dell'interessato.
- (12) Da compilare se il certificato è destinato a un'istituzione belga, cipriota, danese, tedesca, spagnola, francese, italiana, dei Paesi Bassi, austriaca, del Liechtenstein, slovena, svizzera o norvegese.
- (13) Da compilare se il certificato è destinato a un'istituzione belga, danese, italiana, dei Paesi Bassi, portoghese, del Liechtenstein, slovena, svizzera o norvegese.
- (14) Via, numero, codice postale, località, Stato.
- (15) Per le istituzioni belghe, indicare la retribuzione media mensile lorda. Per le istituzioni polacche, indicare la retribuzione effettiva. Per le istituzioni **ceche** e ungheresi, indicare la retribuzione media mensile netta. Per le istituzioni slovacche, indicare la retribuzione media mensile lorda per il periodo di durata del rapporto di lavoro.

ATTESTATO RELATIVO AI FAMILIARI DEL LAVORATORE DISOCCUPATO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI

Reg. 1408/71: art. 68,2

Reg. 574/72: art. 82

Da compilarsi a cura dell'istituzione designata del luogo di residenza dei familiari,
per essere consegnato al lavoratore disoccupato o trasmesso all'istituzione competente.

1	Lavoratore disoccupato		
1.1	Cognome (^{1 bis})		
1.2	Nome	Cognome da nubile (^{1 bis}) (^{1 ter})	Data di nascita
1.3	Luogo di nascita (²)	Nazionalità	D.N.I. (³)
1.4	Numero d'identificazione (⁴) (⁵)		
1.5	Sindacato/Fondo per la disoccupazione (⁶)		

2	Familiari				
Numero d'ordine	Cognome (^{1 bis})	Nome	Data di nascita	Rapporto di parentela	Luogo di residenza
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

3	Eventuale reddito dei familiari (natura e importo mensile, ivi comprese le prestazioni sociali)		
N. (⁷)	Familiari	Natura del reddito	Importo

4 I familiari di cui ai numeri d'ordine seguenti erano a carico del lavoratore subordinato disoccupato all'inizio della disoccupazione

4.1 Il familiare, di cui al numero d'ordine non può, per disabilità fisica o psichica, provvedere al suo mantenimento con il proprio lavoro (⁸).

4.2 Le maggiorazioni per i familiari a carico di cui ai numeri d'ordine

.....
sono state corrisposte a un'altra persona unitamente alle prestazioni di disoccupazione per il periodo
dal al

4.3 Indicazioni interessanti solamente le istituzioni del Regno Unito e della Finlandia: a prescindere dal periodo di occupazione nel Regno Unito e in Finlandia il lavoratore disoccupato e il coniuge:

☐ convivono

☐ non convivono

4.4 Il presente attestato è valido per 12 mesi successivi alla data del rilascio.

5 Istituzione che rilascia l'attestato

5.1 Denominazione

5.2 Indirizzo ⁽⁹⁾

5.3 Timbro

5.4 Data

5.5 Firma

6 Dichiarazione del lavoratore disoccupato ⁽¹⁰⁾

6.1 Il lavoratore disoccupato di cui al riquadro 1 dichiara che i suoi familiari indicati con i numeri d'ordine
..... di cui al riquadro 2

☐ sono

☐ non sono

presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute a un'altra persona a norma della
legislazione del Regno Unito

6.2 Data

6.3 Firma del lavoratore disoccupato

ISTRUZIONI

L'attestato deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee tratteggiate. È costituito da tre pagine, nessuna delle quali può essere tralasciata, anche qualora non contenga alcuna indicazione.

NOTA ESPLICATIVA

- (1) Sigla del paese in cui è situata l'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (1^{bis}) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi. Per l'Italia il cognome da nubile è obbligatorio.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutte le generalità (nomi, cognomi, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (1^{ter}) I cognomi precedenti includono il cognome alla nascita.
- (2) Per il Portogallo, indicare anche la parrocchia e il comune.
- (3) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta di identità nazionale (D.N.I.), anche se scaduta. In sua mancanza indicare 'Nulla'. Per i cittadini sloveni, indicare il codice fiscale. Per i cittadini maltesi, indicare il numero di carta d'identità. Per le istituzioni maltesi, se non si è cittadini maltesi, indicare il numero di sicurezza sociale maltese. Per i cittadini polacchi, indicare il numero di carta d'identità o di passaporto. Se la richiesta è inviata a un'istituzione italiana, indicare il codice fiscale.
- (4) Se se ne ha conoscenza.
- (5) Quando il modulo è destinato a un'istituzione austriaca, ceca, finlandese, islandese, slovena, slovacca o svedese, indicare il numero di identificazione personale, quando è destinato a un'istituzione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP.
- (6) Da compilare, se possibile, solo quando l'attestato è richiesto da un lavoratore prima della partenza per Danimarca, Finlandia, Islanda o Svezia, e solo se il lavoratore è stato precedentemente assicurato in uno di tali paesi.
- (7) Per ogni familiare citato nel riquadro, ripetere i numeri d'ordine indicati al riquadro 2.
- (8) Da compilare se il modulo è destinato a un'istituzione belga, cipriota, greca, spagnola, francese, britannica, austriaca, del Liechtenstein, italiana, norvegese o lituana.
- (9) Via, numero, codice postale, località, Stato.
- (10) Il lavoratore disoccupato dovrà compilare l'attestato unicamente se quest'ultimo è rilasciato da un'istituzione del Regno Unito.
-

ATTESTATO RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Reg. 1408/71: art. 69
Reg. 574/72: art. 26.2; art. 83.1, 2 e 3; art. 97

1	Lavoratore disoccupato	Numero d'identificazione (4) (5)	
1.1	Cognome (1 bis)		
1.2	Nome	Cognome da nubile (1 bis) (1 ter)	Data di nascita
1.3	Luogo di nascita (2)	Nazionalità	D.N.I. (3)
1.4	Indirizzo del disoccupato nello Stato cui è destinato l'attestato (4) (11)		
1.5	Sindacato/Fondo per la disoccupazione (6)		

2 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 69 del reg. 1408/71 a decorrere dalla data di iscrizione presso i centri per l'impiego dello Stato in cui cerca lavoro.

3 Egli può tuttavia beneficiare delle prestazioni dal (data), purché si sia iscritto come persona in cerca di occupazione entro il presso i centri per l'impiego (7) dello Stato in cui cerca lavoro (7 bis).

3.1 lavoratore disoccupato può ricevere le prestazioni solo dal perché, fino a tale data, il diritto alle prestazioni è sospeso (7 bis).

4 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni per una durata massima di giorni, ai sensi dell'art. 69 del reg. 1408/71 e, in ogni caso, non oltre il (data)

4.1 Le prestazioni sono concesse per tutti i giorni della settimana, salvo
☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Le prestazioni sono concesse per giorni al mese.

4.2 Importo giornaliero delle prestazioni di disoccupazione: netto,
di cui maggiorazione familiare: netto,
e dal (data) : netto,
di cui maggiorazione familiare: netto.

4.3 Importo settimanale delle prestazioni di disoccupazione: netto,
e dal (data) : netto.

4.4 Importo mensile delle prestazioni di disoccupazione: netto (7 ter).

5 L'erogazione delle prestazioni deve essere sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze (Reg. 574/72, art. 83.1.e e art. 83.3):

5.1 ☐ quando il lavoratore disoccupato accetti un'occupazione non occasionale (8) o inizi un'attività indipendente;

5.2 ☐ quando il lavoratore disoccupato benefici di un guadagno occasionale (8 bis) derivante da un'occupazione non contemplata al punto 5.1 (in tal caso, la prestazione viene sospesa per il numero di giornate lavorative che danno diritto al guadagno suindicato);

5.3 ☐ quando il lavoratore disoccupato rifiuti un'offerta di lavoro o non aderisca a una convocazione dell'ufficio di collocamento;

5.4 ☐ quando il lavoratore disoccupato rifiuti di sottoporsi a misure di riqualificazione professionale o si astenga dal parteciparvi (9);

5.5 ☐ quando il lavoratore disoccupato non si sottoponga o non si sottoponga più al controllo;

5.6 ☐ quando il lavoratore disoccupato sia permanentemente inabile al lavoro (10);

5.7 ☐ quando il lavoratore disoccupato sia temporaneamente inabile al lavoro (in tal caso, le prestazioni vengono sospese, fintanto che il lavoratore disoccupato non si iscriva nuovamente) (10 bis);

5.8 ☐ quando il lavoratore disoccupato non sia o non sia più a disposizione dell'ufficio di collocamento;

5.9 ☐ quando diminuisca il numero dei familiari che danno diritto alle maggiorazioni familiari o qualcuno di essi benefici di redditi di cui al modulo E 302 (in tal caso, le maggiorazioni familiari sono detratte dalla prestazione) (10 quater);

5.10 ☐ quando il lavoratore disoccupato benefici di una prestazione sociale di Stato (10 ter).

6	Istituzione che compila il modulo	
6.1	Denominazione	
6.2	Indirizzo (11)	
6.3	Timbro	
	6.4	Data
	6.5	Firma

ISTRUZIONI

L'istituzione competente dell'ultimo paese di occupazione compila la serie dei moduli da E 303/0 a E 303/4 per la parte che l'interessa; l'istituzione stessa conserva per sé l'E 303/0 e consegna il resto della serie, compreso l'E 303/5, al lavoratore disoccupato; oppure, se del caso, trasmette i moduli all'istituzione competente per la disoccupazione del luogo in cui il lavoratore disoccupato è in cerca di lavoro.

Si prega di compilare il modulo in stampatello, scrivendo solo sulle linee punteggiate.

NOTA ESPLICATIVA

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (1^{bis}) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi.
Per i cittadini portoghesi indicare tutte le generalità (nomi, cognomi, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto. Per l'Italia il cognome da nubile è obbligatorio.
- (1^{ter}) I cognomi precedenti includono il cognome alla nascita.
- (2) Per il Portogallo, indicare anche la parrocchia e il comune.
- (3) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta di identità nazionale (D.N.I.), anche se scaduta. In sua mancanza indicare 'Nulla'. Per i cittadini sloveni, indicare il codice fiscale. Per i cittadini maltesi, indicare il numero di carta d'identità. Per le istituzioni maltesi, se non si è cittadini maltesi, indicare il numero di sicurezza sociale maltese. Per i cittadini polacchi, indicare il numero di carta d'identità o di passaporto. Se la richiesta è inviata a un'istituzione italiana, indicare il codice fiscale.
- (4) Se se ne ha conoscenza.
- (5) Quando il modulo è destinato a un'istituzione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (INSZ-NISS), quando è destinato a un'istituzione cipriota, indicare il numero di assicurazione sociale, quando è destinato a un'istituzione ceca, danese, estone, austriaca, finlandese, islandese, slovena, slovacca o svedese, indicare il numero di identificazione personale, quando è destinato a un'istituzione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP.
- (6) Da compilare, se possibile, solo quando il certificato è richiesto da un lavoratore prima della partenza per Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda o Svezia, e solo se il lavoratore è stato precedentemente assicurato in uno di tali paesi.
- (7) In Estonia, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo, il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per l'assicurazione contro la disoccupazione tramite il centro per l'impiego. In Belgio il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per la disoccupazione tramite un organismo pagatore.
- (7^{bis}) Cancellare l'indicazione non pertinente.
- (7^{ter}) Cancellare questa riga quando la legislazione applicata dall'istituzione che eroga le prestazioni per conto dell'altra non prevede alcun importo mensile per le prestazioni di disoccupazione.
- (8) A norma della legislazione italiana, un'occupazione è considerata non occasionale quando supera i cinque giorni; a norma della legislazione estone, qualunque tipo di occupazione è permanente; a norma delle legislazioni belga, spagnola e olandese, l'occupazione è permanente quando dura almeno un'intera giornata lavorativa; a norma della legislazione greca, quando dura almeno tre giorni lavorativi alla settimana. A norma della legislazione del Regno Unito, un'occupazione permanente è qualsiasi forma di occupazione il cui reddito raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetta al versamento dei contributi sociali. In Polonia sono considerati occupazione permanente i rapporti di lavoro subordinato, la prestazione d'opera manuale e il lavoro a domicilio.
- (8^{bis}) A norma della legislazione del Regno Unito, "reddito occasionale" è qualsiasi reddito il quale non raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetto al versamento dei contributi di sicurezza sociale. In Polonia sono considerati "redditi occasionali", che comportano la perdita del diritto alla prestazione, quelli derivanti da un altro lavoro retribuito, un'attività non agricola o i redditi di entità superiore alla metà del salario mensile minimo.

- (9) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione danese. A norma della legislazione polacca, si ha sospensione delle prestazioni quando il lavoratore disoccupato rifiuta di accettare, senza giustificato motivo, una proposta di formazione o lavoro pubblico.
- (10) O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca, slovacca, estone, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o una pensione di invalidità, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione francese, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o quando il lavoratore disoccupato beneficia di una pensione di invalidità e sia al tempo stesso nell'incapacità di lavorare a tempo pieno anche in condizioni eccezionali, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca. O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, o una pensione di invalidità parziale a un tasso più alto, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione cipriota.
- (10 bis) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione estone, lussemburghese, slovena, polacca o portoghese. Se il modulo è rilasciato da un'istituzione ceca o slovacca, il pagamento delle prestazioni è sospeso solo se l'interessato riceve le prestazioni di assicurazione malattia.
- (10 quater) A norma della legislazione ceca, estone e slovacca, i familiari di un lavoratore disoccupato non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni.
- (10 ter) A norma della legislazione slovacca, si tratta di un'indennità parentale.
- (11) Via, numero, codice postale, località, Stato.
-

ATTESTATO RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Reg. 1408/71: art. 69
Reg. 574/72: art. 26.2; art. 83.1, 2 e 3; art. 97

Il presente modulo è destinato all'istituzione di assicurazione contro la disoccupazione del luogo in cui il lavoratore disoccupato cerca un'occupazione. Esso serve di base per l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione (Reg. 574/72: art. 83.1).

1	Lavoratore disoccupato	Numero d'identificazione ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
1.1	Cognome ^(1 bis)	
1.2	Nome	Cognome da nubile ^(1 bis) ^(1 ter) Data di nascita
1.3	Luogo di nascita ⁽²⁾	Nazionalità D.N.I. ⁽³⁾
1.4	Indirizzo del disoccupato nello Stato cui è destinato l'attestato ⁽⁴⁾ ⁽¹¹⁾	
1.5	Sindacato/Fondo per la disoccupazione ⁽⁶⁾	

- 2 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 69 del reg. 1408/71 a decorrere dalla data di iscrizione presso i centri per l'impiego dello Stato in cui cerca lavoro.
- 3 Egli può tuttavia beneficiare delle prestazioni dal (data), purché si sia iscritto come persona in cerca di occupazione entro il presso i centri per l'impiego ⁽⁷⁾ dello Stato in cui cerca lavoro ^(7 bis).
- 3.1 lavoratore disoccupato può ricevere le prestazioni solo dal perché, fino a tale data, il diritto alle prestazioni è sospeso ^(7 bis).
- 4 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni per una durata massima di giorni, ai sensi dell'art. 69 del reg. 1408/71 e, in ogni caso, non oltre il (data)
- 4.1 Le prestazioni sono concesse per tutti i giorni della settimana, salvo
☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
 Le prestazioni sono concesse per giorni al mese.
- 4.2 Importo giornaliero delle prestazioni di disoccupazione: netto,
 di cui maggiorazione familiare: netto,
 e dal (data) : netto,
 di cui maggiorazione familiare: netto.
- 4.3 Importo settimanale delle prestazioni di disoccupazione: netto,
 e dal (data) : netto.
- 4.4 Importo mensile delle prestazioni di disoccupazione: netto ^(7 ter).
- 5 L'erogazione delle prestazioni deve essere sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze (Reg. 574/72, art. 83.1.e e art. 83.3):
- 5.1 ☐ quando il lavoratore disoccupato accetti un'occupazione non occasionale ⁽⁸⁾ o inizi un'attività indipendente;
- 5.2 ☐ quando il lavoratore disoccupato benefici di un guadagno occasionale ^(8 bis) derivante da un'occupazione non contemplata al punto 5.1 (in tal caso, la prestazione viene sospesa per il numero di giornate lavorative che danno diritto al guadagno suindicato);
- 5.3 ☐ quando il lavoratore disoccupato rifiuti un'offerta di lavoro o non aderisca a una convocazione dell'ufficio di collocamento;
- 5.4 ☐ quando il lavoratore disoccupato rifiuti di sottoporsi a misure di riqualificazione professionale o si astenga dal parteciparvi ⁽⁹⁾;
- 5.5 ☐ quando il lavoratore disoccupato non si sottoponga o non si sottoponga più al controllo;
- 5.6 ☐ quando il lavoratore disoccupato sia permanentemente inabile al lavoro ⁽¹⁰⁾;
- 5.7 ☐ quando il lavoratore disoccupato sia temporaneamente inabile al lavoro (in tal caso, le prestazioni vengono sospese, fintanto che il lavoratore disoccupato non si iscriva nuovamente) ^(10 bis);
- 5.8 ☐ quando il lavoratore disoccupato non sia o non sia più a disposizione dell'ufficio di collocamento;
- 5.9 ☐ quando diminuisca il numero dei familiari che danno diritto alle maggiorazioni familiari o qualcuno di essi benefici di redditi di cui al modulo E 302 (in tal caso, le maggiorazioni familiari sono detratte dalla prestazione) ^(10 quater);
- 5.10 ☐ quando il lavoratore disoccupato benefici di una prestazione sociale di Stato ^(10 ter).

6	Istituzione che compila il modulo		
6.1	Denominazione		
6.2	Indirizzo ⁽¹⁾		
6.3	Timbro		
	6.4	Data	
	6.5	Firma	

ISTRUZIONI

L'istituzione competente dell'ultimo paese di occupazione compila la serie dei moduli da E 303/0 a E 303/4 per la parte che l'interessa; l'istituzione stessa conserva per sé l'E 303/0 e consegna il resto della serie, compreso l'E 303/5, al lavoratore disoccupato; oppure, se del caso, trasmette i moduli all'istituzione competente per la disoccupazione del luogo in cui il lavoratore disoccupato è in cerca di lavoro.

Si prega di compilare il modulo in stampatello, scrivendo solo sulle linee punteggiate.

NOTA ESPLICATIVA

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (1 bis) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi.
Per i cittadini portoghesi indicare tutte le generalità (nomi, cognomi, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto. Per l'Italia il cognome da nubile è obbligatorio.
- (1 ter) I cognomi precedenti includono il cognome alla nascita.
- (2) Per il Portogallo, indicare anche la parrocchia e il comune.
- (3) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta di identità nazionale (D.N.I.), anche se scaduta. In sua mancanza indicare 'Nulla'. Per i cittadini sloveni, indicare il codice fiscale. Per i cittadini maltesi, indicare il numero di carta d'identità. Per le istituzioni maltesi, se non si è cittadini maltesi, indicare il numero di sicurezza sociale maltese. Per i cittadini polacchi, indicare il numero di carta d'identità o di passaporto. Se la richiesta è inviata a un'istituzione italiana, indicare il codice fiscale.
- (4) Se se ne ha conoscenza.
- (5) Quando il modulo è destinato a un'istituzione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (INSZ-NISS), quando è destinato a un'istituzione cipriota, indicare il numero di assicurazione sociale, quando è destinato a un'istituzione ceca, danese, estone, austriaca, finlandese, islandese, slovena, slovacca o svedese, indicare il numero di identificazione personale, quando è destinato a un'istituzione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP.
- (6) Da compilare, se possibile, solo quando il certificato è richiesto da un lavoratore prima della partenza per Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda o Svezia, e solo se il lavoratore è stato precedentemente assicurato in uno di tali paesi.
- (7) In Estonia, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo, il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per l'assicurazione contro la disoccupazione tramite il centro per l'impiego. In Belgio il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per la disoccupazione tramite un organismo pagatore.
- (7 bis) Cancellare l'indicazione non pertinente.
- (7 ter) Cancellare questa riga quando la legislazione applicata dall'istituzione che eroga le prestazioni per conto dell'altra non prevede alcun importo mensile per le prestazioni di disoccupazione.
- (8) A norma della legislazione italiana, un'occupazione è considerata non occasionale quando supera i cinque giorni; a norma della legislazione estone, qualunque tipo di occupazione è permanente; a norma delle legislazioni belga, spagnola e olandese, l'occupazione è permanente quando dura almeno un'intera giornata lavorativa; a norma della legislazione greca, quando dura almeno tre giorni lavorativi alla settimana. A norma della legislazione del Regno Unito, un'occupazione permanente è qualsiasi forma di occupazione il cui reddito raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetta al versamento dei contributi sociali. In Polonia sono considerati occupazione permanente i rapporti di lavoro subordinato, la prestazione d'opera manuale e il lavoro a domicilio.
- (8 bis) A norma della legislazione del Regno Unito, "reddito occasionale" è qualsiasi reddito il quale non raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetto al versamento dei contributi di sicurezza sociale. In Polonia sono considerati "redditi occasionali", che comportano la perdita del diritto alla prestazione, quelli derivanti da un altro lavoro retribuito, un'attività non agricola o i redditi di entità superiore alla metà del salario mensile minimo.

- (⁹) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione danese. A norma della legislazione polacca, si ha sospensione delle prestazioni quando il lavoratore disoccupato rifiuta di accettare, senza giustificato motivo, una proposta di formazione o lavoro pubblico.
- (¹⁰) O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca, slovacca, estone, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o una pensione di invalidità, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione francese, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o quando il lavoratore disoccupato benefici di una pensione di invalidità e sia al tempo stesso nell'incapacità di lavorare a tempo pieno anche in condizioni eccezionali, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca. O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, o una pensione di invalidità parziale a un tasso più alto, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione cipriota.
- (^{10 bis}) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione estone, lussemburghese, slovena, polacca o portoghese. Se il modulo è rilasciato da un'istituzione ceca o slovacca, il pagamento delle prestazioni è sospeso solo se l'interessato riceve le prestazioni di assicurazione malattia.
- (^{10 quater}) A norma della legislazione ceca, estone e slovacca, i familiari di un lavoratore disoccupato non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni.
- (^{10 ter}) A norma della legislazione slovacca, si tratta di un'indennità parentale.
- (¹¹) Via, numero, codice postale, località, Stato.
-

ATTESTATO RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Reg. 1408/71: art. 69
Reg. 574/72: art. 26.2; art. 83.1, 2 e 3; art. 97

Da inviare all'istituzione competente, per comunicarle l'avvenuta iscrizione del lavoratore disoccupato e l'inizio dell'erogazione delle prestazioni (Reg. 574/72: art. 83.3).

1	Lavoratore disoccupato	Numero d'identificazione (4) (5)
1.1	Cognome (1 bis)	
1.2	Nome	Cognome da nubile (1 bis) (1 ter) Data di nascita
1.3	Luogo di nascita (2)	Nazionalità D.N.I. (3)
1.4	Indirizzo del disoccupato nello Stato cui è destinato l'attestato (4) (11)	
1.5	Sindacato/Fondo per la disoccupazione (6)	

- 2 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 69 del reg. 1408/71 a decorrere dalla data di iscrizione presso i centri per l'impiego dello Stato in cui cerca lavoro.
- 3 Egli può tuttavia beneficiare delle prestazioni dal (data), purché si sia iscritto come persona in cerca di occupazione entro il presso i centri per l'impiego (7) dello Stato in cui cerca lavoro (7 bis).
- 3.1 lavoratore disoccupato può ricevere le prestazioni solo dal perché, fino a tale data, il diritto alle prestazioni è sospeso (7 bis).
- 4 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni per una durata massima di giorni, ai sensi dell'art. 69 del reg. 1408/71 e, in ogni caso, non oltre il (data)
- 4.1 Le prestazioni sono concesse per tutti i giorni della settimana, salvo
☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Le prestazioni sono concesse per giorni al mese.
- 4.2 Importo giornaliero delle prestazioni di disoccupazione: netto,
di cui maggiorazione familiare: netto,
e dal (data) : netto,
di cui maggiorazione familiare: netto.
- 4.3 Importo settimanale delle prestazioni di disoccupazione: netto,
e dal (data) : netto.
- 4.4 Importo mensile delle prestazioni di disoccupazione: netto (7 ter).
- 5 L'erogazione delle prestazioni deve essere sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze (Reg. 574/72, art. 83.1.e e art. 83.3):
- 5.1 ☐ quando il lavoratore disoccupato accetti un'occupazione non occasionale (8) o inizi un'attività indipendente;
- 5.2 ☐ quando il lavoratore disoccupato benefici di un guadagno occasionale (8 bis) derivante da un'occupazione non contemplata al punto 5.1 (in tal caso, la prestazione viene sospesa per il numero di giornate lavorative che danno diritto al guadagno suindicato);
- 5.3 ☐ quando il lavoratore disoccupato rifiuti un'offerta di lavoro o non aderisca a una convocazione dell'ufficio di collocamento;
- 5.4 ☐ quando il lavoratore disoccupato rifiuti di sottoporsi a misure di riqualificazione professionale o si astenga dal parteciparvi (9);
- 5.5 ☐ quando il lavoratore disoccupato non si sottoponga o non si sottoponga più al controllo;
- 5.6 ☐ quando il lavoratore disoccupato sia permanentemente inabile al lavoro (10);
- 5.7 ☐ quando il lavoratore disoccupato sia temporaneamente inabile al lavoro (in tal caso, le prestazioni vengono sospese, fintanto che il lavoratore disoccupato non si iscriva nuovamente) (10 bis);
- 5.8 ☐ quando il lavoratore disoccupato non sia o non sia più a disposizione dell'ufficio di collocamento;
- 5.9 ☐ quando diminuisca il numero dei familiari che danno diritto alle maggiorazioni familiari o qualcuno di essi benefici di redditi di cui al modulo E 302 (in tal caso, le maggiorazioni familiari sono detratte dalla prestazione) (10 quater);
- 5.10 ☐ quando il lavoratore disoccupato benefici di una prestazione sociale di Stato (10 ter).

6	Istituzione che compila il modulo
---	-----------------------------------

6.1	Denominazione
6.2	Indirizzo ⁽¹¹⁾

Da compilare dall'istituzione nel paese dove il disoccupato cerca lavoro

7 Si certifica

7.1 che la persona summenzionata si è iscritta come lavoratore in cerca di occupazione il (data)

7.2 e percepisce le prestazioni di disoccupazione a decorrere dal (data)

8	Istituzione del paese dove il disoccupato cerca lavoro
---	--

8.1	Denominazione		
8.2	Indirizzo ⁽¹¹⁾		
8.3	Timbro	8.4	Data
		8.5	Firma

ISTRUZIONI

L'istituzione competente dell'ultimo paese di occupazione compila la serie dei moduli da E 303/0 a E 303/4 per la parte che l'interessa; l'istituzione stessa conserva per sé l'E 303/0 e consegna il resto della serie, compreso l'E 303/5, al lavoratore disoccupato; oppure, se del caso, trasmette i moduli all'istituzione competente per la disoccupazione del luogo in cui il lavoratore disoccupato è in cerca di lavoro.

Si prega di compilare il modulo in stampatello, scrivendo solo sulle linee punteggiate. Esso è composto da cinque pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

NOTA ESPLICATIVA

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (1 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutte le generalità (nomi, cognomi, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto. Per l'Italia il cognome da nubile è obbligatorio.
- (1 ter) I cognomi precedenti includono il cognome alla nascita.
- (2) Per il Portogallo, indicare anche la parrocchia e il comune.
- (3) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta di identità nazionale (D.N.I.), anche se scaduta. In sua mancanza indicare 'Nulla'. Per i cittadini sloveni, indicare il codice fiscale. Per i cittadini maltesi, indicare il numero di carta d'identità. Per le istituzioni maltesi, se non si è cittadini maltesi, indicare il numero di sicurezza sociale maltese. Per i cittadini polacchi, indicare il numero di carta d'identità o di passaporto. Se la richiesta è inviata a un'istituzione italiana, indicare il codice fiscale.
- (4) Se se ne ha conoscenza.
- (5) Quando il modulo è destinato a un'istituzione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (INSZ-NISS), quando è destinato a un'istituzione cipriota, indicare il numero di assicurazione sociale, quando è destinato a un'istituzione ceca, danese, estone, austriaca, finlandese, islandese, slovena, slovacca o svedese, indicare il numero di identificazione personale, quando è destinato a un'istituzione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP. Per l'Italia indicare il codice fiscale.
- (6) Da compilare, se possibile, solo quando il certificato è richiesto da un lavoratore prima della partenza per Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda o Svezia, e solo se il lavoratore è stato precedentemente assicurato in uno di tali paesi.
- (7) In Estonia, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo, il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per l'assicurazione contro la disoccupazione tramite il centro per l'impiego. In Belgio il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per la disoccupazione tramite un organismo pagatore.
- (7 bis) Cancellare l'indicazione non pertinente.
- (7 ter) Cancellare questa riga quando la legislazione applicata dall'istituzione che eroga le prestazioni per conto dell'altra non prevede alcun importo mensile per le prestazioni di disoccupazione.
- (8) A norma della legislazione italiana, un'occupazione è considerata non occasionale quando supera i cinque giorni; a norma della legislazione estone, qualunque tipo di occupazione è permanente; a norma delle legislazioni belga, spagnola e olandese, l'occupazione è permanente quando dura almeno un'intera giornata lavorativa; a norma della legislazione greca, quando dura almeno tre giorni lavorativi alla settimana. A norma della legislazione del Regno Unito, un'occupazione permanente è qualsiasi forma di occupazione il cui reddito raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetta al versamento dei contributi sociali. In Polonia sono considerati occupazione permanente i rapporti di lavoro subordinato, la prestazione d'opera manuale e il lavoro a domicilio.
- (8 bis) A norma della legislazione del Regno Unito, "reddito occasionale" è qualsiasi reddito il quale non raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetto al versamento dei contributi di sicurezza sociale. In Polonia sono considerati "redditi occasionali", che comportano la perdita del diritto alla prestazione, quelli derivanti da un altro lavoro retribuito, un'attività non agricola o i redditi di entità superiore alla metà del salario mensile minimo.
- (9) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione danese. A norma della legislazione polacca, si ha sospensione delle prestazioni quando il lavoratore disoccupato rifiuta di accettare, senza giustificato motivo, una proposta di formazione o lavoro pubblico.
- (10) O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca, slovacca, estone, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o una pensione di invalidità, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione francese, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o quando il lavoratore disoccupato beneficia di una pensione di invalidità e sia al tempo stesso nell'incapacità di lavorare a tempo pieno anche in condizioni eccezionali, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca. O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, o una pensione di invalidità parziale a un tasso più alto, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione cipriota.
- (10 bis) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione estone, lussemburghese, slovena, polacca o portoghese. Se il modulo è rilasciato da un'istituzione ceca o slovacca, il pagamento delle prestazioni è sospeso solo se l'interessato riceve le prestazioni di assicurazione malattia.
- (10 quater) A norma della legislazione ceca, estone e slovacca, i familiari di un lavoratore disoccupato non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni.
- (10 ter) A norma della legislazione slovacca, si tratta di un'indennità parentale.
- (11) Via, numero, codice postale, località, Stato.

ATTESTATO RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Reg. 1408/71: art. 69
Reg. 574/72: art. 26.2; art. 83.1, 2 e 3; art. 97

Il presente modulo è destinato all'istituzione di assicurazione malattia del luogo in cui il lavoratore disoccupato cerca un'occupazione (Reg. 574/72: art. 26).

1	Lavoratore disoccupato	Numero d'identificazione ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
1.1	Cognome ^(1 bis)	
1.2	Nome	Cognome da nubile ^(1 bis) ^(1 ter)
		Data di nascita
1.3	Luogo di nascita ⁽²⁾	Nazionalità
		D.N.I. ⁽³⁾
1.4	Indirizzo del disoccupato nello Stato cui è destinato l'attestato ⁽⁴⁾ ⁽¹¹⁾	
		
1.5	Sindacato/Fondo per la disoccupazione ⁽⁶⁾	

- 2 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 69 del reg. 1408/71 a decorrere dalla data di iscrizione presso i centri per l'impiego dello Stato in cui cerca lavoro.
- 3 Egli può tuttavia beneficiare delle prestazioni dal (data), purché si sia iscritto come persona in cerca di occupazione entro il presso i centri per l'impiego ⁽⁷⁾ dello Stato in cui cerca lavoro ^(7 bis).
- 3.1 lavoratore disoccupato può ricevere le prestazioni solo dal perché, fino a tale data, il diritto alle prestazioni è sospeso ^(7 bis).
- 4 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni per una durata massima di giorni, ai sensi dell'art. 69 del reg. 1408/71 e, in ogni caso, non oltre il (data)
- 4.1 Le prestazioni sono concesse per tutti i giorni della settimana, salvo
☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Le prestazioni sono concesse per giorni al mese.
- 4.2 Importo giornaliero delle prestazioni di disoccupazione: netto,
di cui maggiorazione familiare: netto,
e dal (data) : netto,
di cui maggiorazione familiare: netto.
- 4.3 Importo settimanale delle prestazioni di disoccupazione: netto,
e dal (data) : netto.
- 4.4 Importo mensile delle prestazioni di disoccupazione: netto ^(7 ter).
- 5 L'erogazione delle prestazioni deve essere sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze (Reg. 574/72, art. 83.1.e e art. 83.3):
- 5.1 ☐ quando il lavoratore disoccupato accetti un'occupazione non occasionale ⁽⁸⁾ o inizi un'attività indipendente;
- 5.2 ☐ quando il lavoratore disoccupato benefici di un guadagno occasionale ^(8 bis) derivante da un'occupazione non contemplata al punto 5.1 (in tal caso, la prestazione viene sospesa per il numero di giornate lavorative che danno diritto al guadagno suindicato);
- 5.3 ☐ quando il lavoratore disoccupato rifiuti un'offerta di lavoro o non aderisca a una convocazione dell'ufficio di collocamento;
- 5.4 ☐ quando il lavoratore disoccupato rifiuti di sottoporsi a misure di riqualificazione professionale o si astenga dal parteciparvi ⁽⁹⁾;
- 5.5 ☐ quando il lavoratore disoccupato non si sottoponga o non si sottoponga più al controllo;
- 5.6 ☐ quando il lavoratore disoccupato sia permanentemente inabile al lavoro ⁽¹⁰⁾;
- 5.7 ☐ quando il lavoratore disoccupato sia temporaneamente inabile al lavoro (in tal caso, le prestazioni vengono sospese, fintanto che il lavoratore disoccupato non si iscriva nuovamente) ^(10 bis);
- 5.8 ☐ quando il lavoratore disoccupato non sia o non sia più a disposizione dell'ufficio di collocamento;
- 5.9 ☐ quando diminuisca il numero dei familiari che danno diritto alle maggiorazioni familiari o qualcuno di essi benefici di redditi di cui al modulo E 302 (in tal caso, le maggiorazioni familiari sono detratte dalla prestazione) ^(10 quater);
- 5.10 ☐ quando il lavoratore disoccupato benefici di una prestazione sociale di Stato ^(10 ter).

6 Istituzione che compila il modulo

6.1 Denominazione
 6.2 Indirizzo ⁽¹¹⁾

Da compilare dall'istituzione nel paese dove il disoccupato cerca lavoro

7 Si certifica

7.1 che la persona summenzionata si è iscritta come lavoratore in cerca di occupazione il (data)

7.2 e percepisce le prestazioni di disoccupazione a decorrere dal (data)

8 Istituzione del paese dove il disoccupato cerca lavoro

8.1 Denominazione
 8.2 Indirizzo ⁽¹¹⁾

 8.3 Timbro

8.4 Data

8.5 Firma

.....

ISTRUZIONI

L'istituzione competente dell'ultimo paese di occupazione compila la serie dei moduli da E 303/0 a E 303/4 per la parte che l'interessa; l'istituzione stessa conserva per sé l'E 303/0 e consegna il resto della serie, compreso l'E 303/5, al lavoratore disoccupato; oppure, se del caso, trasmette i moduli all'istituzione competente per la disoccupazione del luogo in cui il lavoratore disoccupato è in cerca di lavoro.

Si prega di compilare il modulo in stampatello, scrivendo solo sulle linee punteggiate. Esso è composto da cinque pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

NOTA ESPLICATIVA

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (1 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi. Per i cittadini portoghesi, indicare tutte le generalità (nomi, cognomi, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto. Per l'Italia il cognome da nubile è obbligatorio.
- (1 ter) I cognomi precedenti includono il cognome alla nascita.
- (2) Per il Portogallo, indicare anche la parrocchia e il comune.
- (3) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta di identità nazionale (D.N.I.), anche se scaduta. In sua mancanza indicare 'Nulla'. Per i cittadini sloveni, indicare il codice fiscale. Per i cittadini maltesi, indicare il numero di carta d'identità. Per le istituzioni maltesi, se non si è cittadini maltesi, indicare il numero di sicurezza sociale maltese. Per i cittadini polacchi, indicare il numero di carta d'identità o di passaporto. Se la richiesta è inviata a un'istituzione italiana, indicare il codice fiscale.
- (4) Se se ne ha conoscenza.
- (5) Quando il modulo è destinato a un'istituzione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (INSZ-NISS), quando è destinato a un'istituzione cipriota, indicare il numero di assicurazione sociale, quando è destinato a un'istituzione ceca, danese, estone, austriaca, finlandese, islandese, slovena, slovacca o svedese, indicare il numero di identificazione personale, quando è destinato a un'istituzione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP.
- (6) Da compilare, se possibile, solo quando il certificato è richiesto da un lavoratore prima della partenza per Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda o Svezia, e solo se il lavoratore è stato precedentemente assicurato in uno di tali paesi.
- (7) In Estonia, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo, il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per l'assicurazione contro la disoccupazione tramite il centro per l'impiego. In Belgio il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per la disoccupazione tramite un organismo pagatore.
- (7 bis) Cancellare l'indicazione non pertinente.
- (7 ter) Cancellare questa riga quando la legislazione applicata dall'istituzione che eroga le prestazioni per conto dell'altra non prevede alcun importo mensile per le prestazioni di disoccupazione.
- (8) A norma della legislazione italiana, un'occupazione è considerata non occasionale quando supera i cinque giorni; a norma della legislazione estone, qualunque tipo di occupazione è permanente; a norma delle legislazioni belga, spagnola e olandese, l'occupazione è permanente quando dura almeno un'intera giornata lavorativa; a norma della legislazione greca, quando dura almeno tre giorni lavorativi alla settimana. A norma della legislazione del Regno Unito, un'occupazione permanente è qualsiasi forma di occupazione il cui reddito raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetta al versamento dei contributi sociali. In Polonia sono considerati occupazione permanente i rapporti di lavoro subordinato, la prestazione d'opera manuale e il lavoro a domicilio.
- (8 bis) A norma della legislazione del Regno Unito, "reddito occasionale" è qualsiasi reddito il quale non raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetto al versamento dei contributi di sicurezza sociale. In Polonia sono considerati "redditi occasionali", che comportano la perdita del diritto alla prestazione, quelli derivanti da un altro lavoro retribuito, un'attività non agricola o i redditi di entità superiore alla metà del salario mensile minimo.
- (9) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione danese.
A norma della legislazione polacca, si ha sospensione delle prestazioni quando il lavoratore disoccupato rifiuta di accettare, senza giustificato motivo, una proposta di formazione o lavoro pubblico.
- (10) O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca, slovacca, estone, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o una pensione di invalidità, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione francese, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o quando il lavoratore disoccupato beneficia di una pensione di invalidità e sia al tempo stesso nell'incapacità di lavorare a tempo pieno anche in condizioni eccezionali, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca. O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, o una pensione di invalidità parziale a un tasso più alto, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione cipriota.
- (10 bis) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione estone, lussemburghese, slovena, polacca o portoghese. Se il modulo è rilasciato da un'istituzione ceca o slovacca, il pagamento delle prestazioni è sospeso solo se l'interessato riceve le prestazioni di assicurazione malattia.
- (10 quater) A norma della legislazione ceca, estone e slovacca, i familiari di un lavoratore disoccupato non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni.
- (10 ter) A norma della legislazione slovacca, si tratta di un'indennità parentale.
- (11) Via, numero, codice postale, località, Stato.

ATTESTATO RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Reg. 1408/71: art. 69
Reg. 574/72: art. 26.2; art. 83.1, 2 e 3; art. 97

Il presente modulo deve essere inviato all'istituzione competente per il rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate a suo carico (Reg. 574/72: art. 97).

1	Lavoratore disoccupato	Numero d'identificazione ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	
1.1	Cognome ^(1 bis)		
1.2	Nome	Cognome da nubile ^(1 bis) ^(1 ter)	Data di nascita
1.3	Luogo di nascita ⁽²⁾	Nazionalità	D.N.I. ⁽³⁾
1.4	Indirizzo del disoccupato nello Stato cui è destinato l'attestato ⁽⁴⁾ ⁽¹¹⁾		
1.5	Sindacato/Fondo per la disoccupazione ⁽⁶⁾		

2 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 69 del reg. 1408/71 a decorrere dalla data di iscrizione presso i centri per l'impiego dello Stato in cui cerca lavoro.

3 Egli può tuttavia beneficiare delle prestazioni dal (data), purché si sia iscritto come persona in cerca di occupazione entro il presso i centri per l'impiego ⁽⁷⁾ dello Stato in cui cerca lavoro ^(7 bis).

3.1 lavoratore disoccupato può ricevere le prestazioni solo dal perché, fino a tale data, il diritto alle prestazioni è sospeso ^(7 bis).

4 Il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni per una durata massima di giorni, ai sensi dell'art. 69 del reg. 1408/71 e, in ogni caso, non oltre il (data)

4.1 Le prestazioni sono concesse per tutti i giorni della settimana, salvo
☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica
Le prestazioni sono concesse per giorni al mese.

4.2 Importo giornaliero delle prestazioni di disoccupazione: netto,
di cui maggiorazione familiare: netto,
e dal (data) : netto,
di cui maggiorazione familiare: netto.

4.3 Importo settimanale delle prestazioni di disoccupazione: netto,
e dal (data) : netto.

4.4 Importo mensile delle prestazioni di disoccupazione: netto ^(7 ter).

5 L'erogazione delle prestazioni deve essere sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze (Reg. 574/72, art. 83.1.e e art. 83.3):

5.1 ☐ quando il lavoratore disoccupato accetti un'occupazione non occasionale ⁽⁸⁾ o inizi un'attività indipendente;

5.2 ☐ quando il lavoratore disoccupato benefici di un guadagno occasionale ^(8 bis) derivante da un'occupazione non contemplata al punto 5.1 (in tal caso, la prestazione viene sospesa per il numero di giornate lavorative che danno diritto al guadagno suindicato);

5.3 ☐ quando il lavoratore disoccupato rifiuti un'offerta di lavoro o non aderisca a una convocazione dell'ufficio di collocamento;

5.4 ☐ quando il lavoratore disoccupato rifiuti di sottoporsi a misure di riqualificazione professionale o si astenga dal parteciparvi ⁽⁹⁾;

5.5 ☐ quando il lavoratore disoccupato non si sottoponga o non si sottoponga più al controllo;

5.6 ☐ quando il lavoratore disoccupato sia permanentemente inabile al lavoro ⁽¹⁰⁾;

5.7 ☐ quando il lavoratore disoccupato sia temporaneamente inabile al lavoro (in tal caso, le prestazioni vengono sospese, fintanto che il lavoratore disoccupato non si iscriva nuovamente) ^(10 bis);

5.8 ☐ quando il lavoratore disoccupato non sia o non sia più a disposizione dell'ufficio di collocamento;

5.9 ☐ quando diminuisca il numero dei familiari che danno diritto alle maggiorazioni familiari o qualcuno di essi benefici di redditi di cui al modulo E 302 (in tal caso, le maggiorazioni familiari sono detratte dalla prestazione) ^(10 quater);

5.10 ☐ quando il lavoratore disoccupato benefici di una prestazione sociale di Stato ^(10 ter).

6	Istituzione che compila il modulo
6.1	Denominazione
6.2	Indirizzo ⁽¹¹⁾
	

Da compilare dall'istituzione nel paese dove il disoccupato cerca lavoro.

7 In base al presente attestato sono stati erogati al lavoratore disoccupato i seguenti importi:

Periodi cui si riferisce il pagamento		Numero di giornate indennizzate	Data in cui è stato disposto il pagamento	Cambio applicato	<i>Per diem</i> Importo in	<i>Per diem</i> Importo in	Totale pagamenti in
dal	a				 ⁽¹²⁾	 ⁽¹³⁾	 ⁽¹³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale							

Motivo della sospensione o della cessazione dei pagamenti:

8	Istituzione del paese dove il disoccupato cerca lavoro	
8.1	Denominazione	
8.2	Indirizzo ⁽¹¹⁾	
8.3	Timbro	
		8.4 Data
		8.5 Firma

ISTRUZIONI

L'istituzione competente dell'ultimo paese di occupazione compila la serie dei moduli da E 303/0 a E 303/4 per la parte che interessa; l'istituzione stessa conserva per sé l'E 303/0 e consegna il resto della serie, compreso l'E 303/5, al lavoratore disoccupato; oppure, se del caso, trasmette i moduli all'istituzione competente per la disoccupazione del luogo in cui il lavoratore disoccupato è in cerca di lavoro.

Si prega di compilare il modulo in stampatello, scrivendo solo sulle linee punteggiate. Esso è composto da cinque pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

NOTA ESPLICATIVA

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (1^{bis}) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi. Per i cittadini portoghesi, indicare tutte le generalità (nomi, cognomi, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto. Per l'Italia il cognome da nubile è obbligatorio.
- (1^{ter}) I cognomi precedenti includono il cognome alla nascita.
- (2) Per il Portogallo, indicare anche la parrocchia e il comune.
- (3) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta di identità nazionale (D.N.I.), anche se scaduta. In sua mancanza indicare 'Nulla'. Per i cittadini sloveni, indicare il codice fiscale. Per i cittadini maltesi, indicare il numero di carta d'identità. Per le istituzioni maltesi, se non si è cittadini maltesi, indicare il numero di sicurezza sociale maltese. Per i cittadini polacchi, indicare il numero di carta d'identità o di passaporto. Se la richiesta è inviata a un'istituzione italiana, indicare il codice fiscale.
- (4) Se se ne ha conoscenza.
- (5) Quando il modulo è destinato a un'istituzione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (INSZ-NISS), quando è destinato a un'istituzione cipriota, indicare il numero di assicurazione sociale, quando è destinato a un'istituzione ceca, danese, austriaca, finlandese, islandese, slovena, slovacca o svedese, indicare il numero di identificazione personale, quando è destinato a un'istituzione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP. Per l'Italia indicare il codice fiscale.
- (6) Da compilare, se possibile, solo quando l'attestato è richiesto da un lavoratore prima della partenza per Danimarca, Finlandia, Islanda o Svezia, e solo se il lavoratore è stato precedentemente assicurato in uno di tali paesi.
- (7) In Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo, il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per l'assicurazione contro la disoccupazione tramite il centro per l'impiego. In Belgio, il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per la disoccupazione tramite un organismo pagatore.
- (7^{bis}) Cancellare l'indicazione non pertinente.
- (7^{ter}) Cancellare questa riga quando la legislazione applicata dall'istituzione che eroga le prestazioni per conto dell'altra non prevede alcun importo mensile per le prestazioni di disoccupazione.
- (8) A norma della legislazione italiana, un'occupazione è considerata non occasionale quando supera i cinque giorni; a norma delle legislazioni belga, spagnola e olandese, l'occupazione è permanente quando dura almeno un'intera giornata lavorativa; a norma della legislazione greca, quando dura almeno tre giorni lavorativi alla settimana. A norma della legislazione del Regno Unito, un'occupazione permanente è qualsiasi forma di occupazione il cui reddito raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetta al versamento dei contributi sociali. In Polonia sono considerati occupazione permanente i rapporti di lavoro subordinato, la prestazione d'opera manuale e il lavoro a domicilio.
- (8^{bis}) A norma della legislazione del Regno Unito, "reddito occasionale" è qualsiasi reddito il quale non raggiunga o superi il livello minimo per essere soggetto al versamento dei contributi di sicurezza sociale. In Polonia sono considerati "redditi occasionali", che comportano la perdita del diritto alla prestazione, quelli derivanti da un altro lavoro retribuito, un'attività non agricola o i redditi di entità superiore alla metà del salario mensile minimo.
- (9) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione danese. A norma della legislazione polacca, si ha sospensione delle prestazioni quando il lavoratore disoccupato rifiuta di accettare, senza giustificato motivo, una proposta di formazione o lavoro pubblico.

- (10) Lo stesso vale quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca, slovacca, estone, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o una pensione di invalidità, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione francese, tedesca, lussemburghese, slovena o svizzera, o quando il lavoratore disoccupato beneficia di una pensione di invalidità e sia al tempo stesso nell'incapacità di lavorare a tempo pieno anche in condizioni eccezionali, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione ceca. O quando il lavoratore disoccupato riceve una pensione di vecchiaia, o una pensione di invalidità parziale a un tasso più alto, se l'attestato è rilasciato da un'istituzione cipriota.
- (10 *bis*) Le prestazioni non vengono sospese qualora l'attestato sia rilasciato da un'istituzione lussemburghese, slovena, polacca o portoghese. Se il modulo è rilasciato da un'istituzione ceca o slovacca, il pagamento delle prestazioni è sospeso solo se l'interessato riceve le prestazioni di assicurazione malattia.
- (10 *quater*) A norma della legislazione ceca, estone e slovacca, i familiari di un lavoratore disoccupato non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni.
- (10 *ter*) A norma della legislazione slovacca, si tratta di un'indennità parentale.
- (11) Via, numero, codice postale, località, Stato.
- (12) Valuta dello Stato che rilascia il modulo E 303.
- (13) Valuta dello Stato in cui il lavoratore disoccupato cerca lavoro.
-

Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desideri recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione

Prima della partenza,

l'interessato dovrà accertarsi di poter usufruire delle prestazioni dell'assicurazione malattia e maternità, per sé e per i propri familiari, anche durante il periodo in cui cerca un lavoro.

L'interessato dovrà pertanto presentarsi alla sede dell'istituto previdenziale presso il quale è o è stato assicurato da ultimo, il quale emetterà la tessera di assicurazione sanitaria europea per l'interessato e i suoi familiari. Per quanto riguarda le prestazioni di malattia in denaro, l'istituto previdenziale rilascerà un attestato E 119 all'interessato, dietro consegna di un modulo E 303 ottenibile dall'istituzione competente per l'assicurazione contro la disoccupazione. Nel caso di malattia o maternità, l'interessato dovrà presentare tale attestato all'ente previdenziale del paese in cui cerca occupazione.

Appena arrivato,

nella località dove cerca un'occupazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di collocamento; nel Liechtenstein anche agli uffici che erogano le indennità di disoccupazione; a Cipro, in Finlandia, in Lettonia e a Malta anche all'ufficio locale di sicurezza sociale. Si tratta dei seguenti uffici:

in Belgio: gli uffici locali dell'“Office national de l'emploi” “Rijksdienst voor arbeidsvoorziening” (ufficio nazionale del lavoro). In Belgio il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per la disoccupazione tramite un organismo pagatore e registrarsi come persona in cerca di lavoro presso uno dei seguenti uffici del lavoro: VDAB, FOREM, BGDA, ORBEM o ADG;

nella Repubblica ceca: il locale “úřad práce” (ufficio del lavoro);

in Danimarca: il locale “Arbejdsformidlingskontor” (ufficio di collocamento);

in Estonia: il “Tööhõiveamet” (il locale ufficio del lavoro);

in Germania: la locale “Agentur für Arbeit” (agenzia del lavoro);

in Grecia: il locale ufficio del lavoro dell'“Organismos Apascholiseos Ergatikou Dynamikou”, o, in mancanza di questo, il locale ufficio dell'IKA;

in Ungheria: il locale ufficio del lavoro nel centro della contea, tranne che per la contea di Pest in cui l'ufficio locale è Vac, e per Budapest in cui l'ufficio locale è il XVI distretto;

in Spagna: la “Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (Instituto I de Empleo, INEM)”;

in Francia: l'“Agence locale pour l'emploi” (ANPE) (ufficio di collocamento locale);

in Irlanda: il più vicino ufficio locale del “Department of Social Welfare” (ministero della Previdenza sociale);

in Italia: la “Sezione circoscrizionale per l'impiego”, cui va presentata anche la domanda di prestazioni di disoccupazione;

a Cipro: servizi pubblici dell'occupazione (ufficio del lavoro distrettuale);

in Lettonia: “Nodarbinātības valsts aģentūra” (Agenzia statale del lavoro) e “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra” (Agenzia statale della sicurezza sociale). Dopo essersi registrato presso il locale ufficio dell'Agenzia statale del lavoro, la persona in cerca di lavoro deve presentare il modulo E 303 all'Agenzia statale della sicurezza sociale per mantenere il diritto alle prestazioni di disoccupazione;

in Lussemburgo: l'“Administration de l'emploi” (ufficio del lavoro);

a Malta la “Triq Birzebbugia, Hal Far” (corporazione per l'occupazione e la formazione);

nei Paesi Bassi: un ufficio locale del CWI (Centrum voor werk en inkomen);

in Polonia: l'ufficio locale del lavoro (WUP);

in Portogallo, per il continente: il “Centro de Emprego” (Centro per l'occupazione) del luogo di dimora; per Madera: la “Direcção Regional de Emprego» (Direzione regionale dell'occupazione) a Funchal; per le Azzorre: il “Centro de Emprego” (Centro per l'occupazione) del luogo di dimora;

nel Regno Unito: il locale “Unemployment Benefit Office of the Employment Service Agency” (Ufficio delle indennità di disoccupazione dell'agenzia del servizio di collocamento) o il locale “Social Security Office of the Northern Ireland Social Security Agency” (Ufficio di sicurezza sociale dell'agenzia di sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord);

in Austria: la “regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice” (ufficio locale del lavoro);

in Finlandia: il “Työvoimatoimisto” (ufficio di collocamento) e il locale Istituto di sicurezza sociale;

in Islanda: l'“Atvinnuleysisstryggingasjodur” (Fondo per la disoccupazione) di Reykjavik;

in Liechtenstein: l'“Amt für Volkswirtschaft” (Ufficio di economia nazionale) a Vaduz;

in Norvegia: l'“Arbejdsformidlingen” o “Arbejdskontoret” (ufficio del lavoro locale);

in Svezia: l'“Arbetsförmedlingen” (ufficio di collocamento locale);

in Svizzera: l'“Office régional de placement” (ORP) (in tedesco “Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV”, in italiano “Ufficio regionale di collocamento URC”);

in Lituania: gli uffici locali della “Lietuvos darbo birža” (Borsa lituana del lavoro);

in Slovacchia: dopo essersi registrato presso il locale Ufficio del lavoro, degli affari sociali e della famiglia “úřad práce, sociálnych vecí a rodiny”, la persona in cerca di lavoro deve presentare il modulo E 303 al servizio dell'agenzia statale della sicurezza sociale “pobočka Sociálnej poisťovne” per mantenere il diritto alle prestazioni di disoccupazione;

in Slovenia: l'Ufficio del lavoro locale del Servizio per l'occupazione della Slovenia.

L'interessato dovrà consegnare agli uffici competenti tutte le copie del modulo E 303 in suo possesso, ad eccezione dell'E 303/5, che conserva. Per la Danimarca, è l'istituzione danese competente che invia sempre direttamente i moduli all'istituzione del paese in cui l'interessato cerca lavoro. Questi ne riceve pertanto solo una copia.

Nel modulo E 303 è indicata la data entro la quale l'interessato dovrà presentarsi, se desidera riscuotere l'indennità di disoccupazione, sin da quando ha cessato di essere a disposizione, come disoccupato in cerca di occupazione, dell'ufficio di collocamento del paese che ha lasciato.

Durante la ricerca di occupazione,

l'assicurato è soggetto al controllo dell'ufficio di collocamento e dell'ente per l'assicurazione contro la disoccupazione come i disoccupati del paese stesso. Tutte le variazioni che possono modificare il diritto alle indennità di disoccupazione devono essere notificate agli stessi uffici cui è stato presentato il modulo E 303; lo stesso dicasi per un periodo di inabilità al lavoro.

Qualora una variazione della situazione possa comportare un aumento delle indennità (ad esempio matrimonio o nascita di un figlio), il lavoratore interessato può darne direttamente notizia all'ente per l'assicurazione contro la disoccupazione che ha rilasciato il modulo E 303, corredandola dei relativi documenti.

L'interessato che rientri nel paese dell'ultima occupazione prima della scadenza del periodo indicato al punto 4 del modulo E 303 può continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione alle condizioni in vigore in tale paese. Occorre tuttavia che l'ufficio di collocamento e l'ente per l'assicurazione contro la disoccupazione del paese dell'ultima occupazione siano a conoscenza dei periodi in cui le prestazioni di disoccupazione sono state erogate nel paese in cui l'interessato si è recato per trovarvi lavoro. Pertanto, prima del rientro nel paese dell'ultima occupazione, l'interessato deve munirsi presso l'ufficio di collocamento dell'attestato a pag. 3 del presente modulo, che indica le prestazioni eventualmente percepite nel paese in cui si è cercato un lavoro.

Ove non avesse percepito in tutto o in parte tali prestazioni, l'interessato potrà delegare una persona di sua fiducia a riscuotere le somme dovutegli. In Slovacchia ciò non è possibile, poiché le prestazioni sono versate esclusivamente alla persona interessata.

Il rientro dell'interessato nel paese dell'ultima occupazione dopo la scadenza del periodo indicato al punto 4 del modulo E 303 di cui è in possesso potrebbe comportare la decadenza di qualsiasi diritto alle prestazioni in questione.

Tuttavia, qualora il ritardo nel rientro sia dovuto a circostanze eccezionali, l'ente che ha rilasciato il modulo E 303 può decidere di reintegrare l'interessato, al suo rientro, nel diritto alle prestazioni.

Da compilarsi a cura dell'istituzione del paese in cui il disoccupato cerca un'occupazione

1	Lavoratore disoccupato	Numero d'identificazione ^(1 ter) ^(1 quater)	
1.1	Cognome ⁽¹⁾		
1.2	Nome	Cognomi precedenti ⁽¹⁾ ^(1 bis)	Data di nascita

2 E 303 datato emesso dall'istituzione

2.1 (nome)

2.2 (indirizzo)

3 In base al summenzionato E 303

3.1 le prestazioni di disoccupazione sono state corrisposte per i periodi seguenti:

dal	al	numero di giorni
.....		

3.2 non sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione per i periodi seguenti:

dal	al	numero di giorni
.....		

per le seguenti ragioni (ad es. termine del periodo; nuovo impiego; malattia; ritorno a

..... ecc.):

.....

.....

4	Istituzione del paese in cui il lavoratore disoccupato cerca un'occupazione		
4.1	Nome e cognome		
4.2	Indirizzo		
4.3	Timbro	4.4	Data
		4.5	Firma

NOTA ESPLICATIVA

(1) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi.

Per i cittadini portoghesi, indicare tutte le generalità (nomi, cognomi, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.

^(1 bis) I cognomi precedenti includono il cognome alla nascita.

^(1 ter) Se se ne ha conoscenza.

^(1 quater) Quando il modulo è destinato a un'istituzione danese, estone, austriaca, finlandese, islandese, slovena, slovacca o svedese, indicare il numero di identificazione personale, quando è destinato a un'istituzione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP. Quando il modulo è destinato a un'istituzione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (INSZ-NISS).